ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA E IPOVEDENTI

ANPVI APS

ETS



STATUTO

CAPITOLO I

COSTITUZIONE SEDE DURATA E SCOPI

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

- L'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ANPVI APS - ETS - in sigla ANPVI APS - ETS eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13'02'1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 13'04'1981, ed avente sede centrale in Roma, non ha fini di lucro, persegue fini di utilità sociale nei confronti dei privi della vista e degli ipovedenti, rappresentandone e tutelandone gli interessi morali e materiali. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2) FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'ANPVI APS - ETS, associazione a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione e solidarietà.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'ANPVI APS - ETS in particolare intende:

- promuovere e favorire ogni iniziativa volta a migliorare le condizioni socio-economiche, culturali e professionali della categoria che rappresenta facilitandone la piena integrazione sociale;
- organizzare e gestire anche direttamente corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale per minorati in particolare visivi;
- intervenire presso gli organi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei vari Enti pubblici per ottenere le provvidenze in favore dei minorati della vista nel campo della istruzione, del lavoro, della sicurezza sociale, della autonomia e mobilità, e della cultura
- assumere ogni iniziativa presso gli organi legislativi ad ogni livello dello Stato e delle regioni per ottenere una più equa e più concreta legislazione sociale in favore della categoria;
- rappresentare e difendere tutti i diritti ed interessi dei privi della vista ed ipovedenti, siano essi lavoratori o pensionati anche dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali;
- istituire all'interno della propria struttura organizzativa uffici di segretariato sociale, al fine di fornire anche in collaborazione con patronati, enti pubblici e privati, assistenza nei campi sociale e sanitario, nonché ausili tiflotecnici e tiflologici in favore dei minorati visivi;

- 7. istituire un centro di documentazione mediante l'informatizzazione delle sedi centrale e periferiche, pubblicare un proprio organo di stampa sia in nero che nella scrittura per non vedenti e registrato su audio, video cassetta e cd nonché diffondere notizie tramite i mass media;
- 8. collaborare con le strutture sanitarie per la profilassi, la prevenzione della cecità e il recupero visivo degli ipovedenti;
- 9. istituire nel proprio ambito un servizio di auto aiuto con preparazione e fornitura di libri registrati e braille, costituendo una adeguata biblioteca.

Nel perseguimento delle suddette finalità, l'ANPVI APS - ETS ha istituito al proprio interno alcuni centri, uffici e servizi di utilità per i minorati visivi tra cui il Centro per l'Autonomia e la Mobilità (CAM) con annessa scuola cani guida per ciechi, il Centro Nazionale di Documentazione, gli uffici provinciali di Segretariato Sociale e l'Istituto per la Formazione, la Ricerca e l'Integrazione (IFRI).

Art. 3) ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente art. 2 l'ANPVI APS - ET svolge la propria attività nei settori:

- 1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2. assistenza sanitaria;
- 3. beneficenza:
- 4. istruzione;
- 5. formazione;
- 6. sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9. promozione della cultura e dell'arte;
- 10. tutela dei diritti civili;
- 11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento

governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

L'ANPVI APS

CAPITOLO II

DEI SOCI

ART. 4) CATEGORIE DI SOCI

I soci si distinguono in soci effettivi e soci sostenitori.

Sono soci effettivi:

i cittadini che risultino affetti da cecità assoluta o parziale, nonché gli ipovedenti;

 i cittadini che manifestino la volontà di collaborare con gli organi associativi dell'Ente per la soluzione dei problemi sia del sodalizio che della categoria in particolare se affetti da altre disabilita. Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

Sono soci sostenitori i cittadini che sostengono economicamente l'Associazione stessa.

Art. 5) AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale su domanda scritta del richiedente che dovrà presentare o fornire la documentazione e le informazioni previste dal regolamento. La domanda dovrà altresì contenere l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra dell'Associazione stessa.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

Art. 6) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, espulsione, sospensione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale di competenza.

L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale e Comprensoriale di competenza nei confronti del socio che si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale può deliberare la riammissione del socio moroso escluso su richiesta motivata.

Il Consiglio Nazionale delibera l'espulsione del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione/espulsione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La sospensione da socio viene deliberata dal Consiglio Nazionale anche su segnalazione della sezione provinciale e comprensoriale di competenza, per un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza, esclusione e sospensione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso di esclusione per morosità, consentendo facoltà di replica.

Il Consiglio Nazionale può deliberare la riammissione del socio espulso e sospeso se sono venuti meno i motivi della sanzione.

Il socio cessato, escluso, espulso o sospeso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione, dell'esclusione, dell'espulsione o della sospensione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualifica di associazione sia all'esterno per designazione o della

Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I soci effettivi hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- raggiunta la maggiore età, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, con esclusione per i soci vedenti dalla carica di Presidente Nazionale, Provinciale e Comprensoriale. Per i soci minori di età hanno diritto di voto gli esercenti la potestà genitoriale;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

 all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento nei termini della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

i soci effettivi hanno diritto alle prestazioni offerte dall'associazione ed a partecipare alla vita associativa.

Art. 8) QUOTE ASSOCIATIVE

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi. Fo ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventare contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga

Art. 9) VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai

sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE ED ORGANI

Art. 10) ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione associativa si suddivide in Nazionale, Regionale, Provincial Comprensoriale e Rappresentanza Comunale;

le sezioni comprensoriali vengono costituite sul territorio di più comuni, riducendo corrispondente il territorio della provincia su cui insistono.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) il Congresso Nazionale:
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato Direttivo Nazionale:
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Collegio Centrale dei Sindaci revisori;
- f) il Collegio Nazionale dei probiviri;
- g) il Coordinatore Regionale;
- h) l'assemblea Provinciale e Comprensoriale dei soci;
- i) il Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale;

- j) il Presidente della sezione Provinciale e Comprensoriale;
- k) il rappresentante comunale.

CAPITOLO IV

DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art.11) COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composto dai Consiglieri nazionali, dai Coordinatori regionali, dai Presidenti o Commissari delle sezioni Provinciali o Comprensoriali e dai delegati eletti dalle assemblee Provinciali o C o m prensoriali.

Art.12) CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale che, sentito il Comitato Direttivo in Fo Nazionale, ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Il congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria

- a) ogni qualvolta il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale lo ritengano opportuno;
- b) su richiesta scritta di un quinto dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente a mezzo raccomandata, telefax o e-mail ai Consiglieri Nazionali, ai Coordinatori regionali e ai Presidenti o Commissari Provinciali o Comprensoriali, almeno 90 giorni prima del congresso; per consentire la convocazione delle assemblee delle sezioni Provinciali o Comprensoriali per l'elezione dei delegati che devono essere riunite almeno 15 giorni prima del congresso stesso.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora sia in prima che in seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, e l'ordine del giorno dei lavori congressuali.

Art.13) COMPETENZE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il congresso Nazionale:

- 1. elegge, a scrutinio palese, tra i congressisti il Presidente e due vice presidenti del congresso stesso, nonché 5 Questori, per l'ordine del congresso, e 5 scrutatori, di cui due non vedenti, per la verifica delle votazioni palesi e per le elezioni degli organi;
- 2. elegge, a scrutinio segreto:
- a) il Consiglio Nazionale;
- b) il Collegio centrale dei Sindaci revisori;
- c) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- 3. approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Nazionale;
- 4. approva le modifiche allo Statuto sociale
- 5. approva il programma associativo e stabilisce l'indirizzo di politica associativa;
- 6. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni.

CAPITOLO V

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 14) COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO NAZIONALE



In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere Nazionale, lo stesso può venir sostituito per cooptazione da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 15) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale che ne fissa il luogo, la data, l'ora in prima convocazione ed in seconda almeno un'ora dopo la prima, e l'ordine del giorno.

Si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, ed in via straordinaria:



- a) ogni qualvolta il Presidente Nazionale o il Comitato Direttivo Nazionale, lo ritengano opportuno;
- b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti;
- c) su richiesta scritta del Collegio Centrale dei Sindaci Revisori per questioni relative all'amministrazione.

L'avviso di convocazione, a mezzo raccomandata, telefax o e-mail, deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio Nazionale ordinario, o almeno 48 ore prima della riunione consiliare straordinaria.

Art. 16) COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

- Il Consiglio Nazionale elegge, a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale ed individualmente gli altri componenti del Comitato Direttivo Nazionale e cioè:
- 1) il Vice Presidente Nazionale vicario, che sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua temporanea assenza o impedimento;
- 2) un altro vice Presidente;
- 3) il responsabile Nazionale dell'organizzazione;
- 4) il segretario del Consiglio Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale inoltre:
- a) delibera la costituzione e la soppressione delle sezioni Provinciali e comprensoriali;
- b) annulla le deliberazioni adottate dai Coordinatori regionali, e in seconda istanza quelle dei commissari Provinciali e comprensoriali e dei presidenti Provinciali e comprensoriali ,quando tali deliberazioni sono ritenute in contrasto con le norme di legge, dello statuto e del regolamento;
- c) delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili dell'associazione;
- d) delibera l'accettazione di eredità, legati o donazioni quando sono rappresentati da beni immobili;
- e) delibera l'accensione di mutui ipotecari su beni immobili dell'associazione;

- f) delibera la richiesta di finanziamenti o l'apertura di fidi o scoperture bancarie in favore dell'associazione;
- g) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo della sede centrale e di quelli dei coordinatori regionali e delle sezioni Provinciali e comprensoriali;
- h) presenta al congresso Nazionale la relazione morale e finanziaria dell'associazione;
- i) propone al congresso Nazionale le modifiche dello Statuto :
- j) delibera le modifiche dello Statuto sociale quando esse vengano richieste dalle autorità governative o dalla legge;
- k) approva il regolamento generale dell'associazione;
- I) approva il regolamento amministrativo e contabile dell'associazione;
- m) delibera sui reclami formulati da soci e dirigenti avverso i provvedimenti adottati dai Coordinatori regionali;
- n) tratta ogni questione di interesse associativo nel campo dei problemi assisten previdenziali, organizzativi, di promozione sociale;
- o) delibera la decadenza dei consiglieri nazionali che non partecipano a due riunio consecutive del Consiglio senza giustificato motivo;
- p) delibera la cooptazione dei consiglieri nazionali in caso di vacanza;
- q) delibera l'espulsione e la sospensione dei soci e la riammissione dei soci espulsi e sospesi;
- r) ratifica le delibere di competenza del Consiglio Nazionale approvate dal Comitato Direttivo Nazionale in via d'urgenza.

CAPITOLO VI

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 17) POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

- Il Presidente Nazionale, resta in carica 4 anni e può essere rieletto. Il Presidente Nazionale:
- a) è il legale rappresentante dell'ANPVI APS ETS;

- b) promuove, su delibera del Comitato Direttivo Nazionale, i giudizi per conto dell'associazione resiste nei giudizi promossi contro la stessa;
- c) firma gli assegni di conto corrente bancario e postale ed ogni altro atto o documento bancario e contabile, nonché la corrispondenza della sede centrale;
- d) autorizza i responsabili delle sedi periferiche ad accendere conti correnti postali e bancari in nome e per conto dell'Associazione:
- e) delibera in via d'urgenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo Nazionale, su oggetti di competenza di quest'ultimo;
- g) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- h) convoca e presiede il Comitato Direttivo Nazionale e il Consiglio Nazionale;
- i) convoca il Congresso Nazionale;
- I) partecipa di diritto alle riunioni delle assemblee e dei consigli Provinciali comprensoriali.

Tutte le deliberazioni adottate dal Presidente Nazionale sono immediatamente esecutivo

CAPITOLO VII

DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 18) DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE E SUE COMPETENZE

- Il Comitato Direttivo Nazionale, composto secondo quanto previsto dal precedente art. 14 comma 1 resta in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; si riunisce almeno una volta al mese.
- Il Comitato Direttivo Nazionale, è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale ed ha le seguenti funzioni:
- a) gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- c) delibera di agire giudizialmente in nome e per conto dell'associazione dandone

mandato al Presidente Nazionale;

- d) dirige e sorveglia l'attività dell'Associazione e controlla le strutture periferiche
- e) elabora i bilanci preventivi e consuntivi degli organi centrali che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale unitamente alla relazione illustrativa;
- presenta al Consiglio Nazionale apposita relazione accompagnata ai bilanci preventivi e consuntivi relativi ai coordinatori regionali ed alle sezioni Provinciali e comprensoriali;
- g) Nomina e revoca i coordinatori regionali in caso di irregolarità amministrative ed organizzative
- h) Scioglie in caso di urgenza e gravità i consigli delle sezioni Provinciali o Comprensoriali in caso di irregolarità amministrative ed organizzative in difformità da quanto previsto dal successivo art 23 lettera j;
- Nomina e revoca in caso di urgenza e gravità i commissari delle sezioni Provinciali in difformità da quanto previsto dal successivo art 23 lettera k;
- Istituisce commissioni o comitati per particolari iniziative o attività, approvando j) relativi regolamenti e funzioni, nonché nominandone i responsabili;
- k) Assume e licenzia i dipendenti ed i collaboratori della sede centrale;
- Autorizza l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti ed i collaboratori delle sedi periferiche;
- m) Delibera l'acquisto di autovetture o di altri beni mobili registrati ed autorizza l'acquisto e la vendita di tali beni e di altri che abbiano un considerevole valore, da parte delle strutture periferiche;
- n) Delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti postali e bancari intestati alla sede centrale dell'associazione
- o) Ratifica le delibere del Presidente Nazionale adottate in via d'urgenza su materia di competenza del Comitato Direttivo Nazionale.

Art.19) DEL RESPONSABILE NAZIONALE DELLA ORGANIZZAZIONE E DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO **NAZIONALE**

Il responsabile Nazionale dell'organizzazione controlla ed ispeziona le strutture

periferiche al fine di accertare eventuali irregolarità amministrative ed organizzative, riferendo al Presidente Nazionale, al Comitato Direttivo Nazionale e al collegio centrale dei sindaci revisori per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Collabora con il Presidente su tutte le questioni concernenti l'organizzazione associativa.

Il segretario del Consiglio Nazionale collabora con il Presidente nel coordinare i lavori del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale.

Collabora inoltre con il Presidente Nazionale nella redazione dei verbali delle riunioni e nella tenuta dei documenti degli organi.

CAPITOLO VIII

DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI

Art. 20) COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio Centrale dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti; tre effettivi e due supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale e due effettivi sono nominati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro o Ragioneria generale dello Stato) ai sensi dell'art. 1 comma III della 1.14'02'1987 n. 40.

I membri del collegio dei sindaci revisori eletti dal congresso durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 21) COMPETENZE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio centrale dei Sindaci Revisori:

- a) elegge il proprio Presidente tra i componenti effettivi eletti dal Congresso Nazionale;
- b) ispeziona, tramite il suo Presidente o un Sindaco da lui delegato, i libri contabili, la documentazione, nonché lo stato di cassa della sede centrale;
- c)esamina ed esprime parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo della sede centrale;

d) esamina ed esprime parere sui bilanci dei coordinatori regionali e delle sezioni Provinciali da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;

Il Collegio centrale dei Sindaci Revisori è presieduto e convocato dal suo Presidente; si riunisce almeno due volte all'anno, normalmente presso la sede centrale dell'associazione.

La convocazione, con l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della riunione viene inviata ai sindaci effettivi ed al Presidente Nazionale, per a mezzo raccomandata, telefax o e-mail.

In caso di vacanza di un sindaco effettivo eletto dal congresso per qualunque motivo, subentra uno dei supplenti.

CAPITOLO IX DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art.22) - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i congressisti; dura in carica quattro anni e suo componenti sono rieleggibili.

In caso di vacanza per qualunque motivo di uno dei probiviri effettivi subentra uno dei supplenti.

Il Collegio è convocato e presieduto dal suo Presidente.

La convocazione, con l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della riunione viene inviata ai probiviri effettivi ed al Presidente Nazionale, a mezzo raccomandata, telefax o e-mail.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) elegge il suo Presidente, tra i membri effettivi;
- b) decide in via definitiva sui ricorsi proposti dai soci, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli Provinciali e comprensoriale e dal Consiglio Nazionale.

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono:

- a) la censura, per lievi violazioni dello statuto, del regolamento o delle delibere degli organi associativi, nonché per comportamenti lievemente lesivi dell'associazione e di altri soci, di competenza dei consigli Provinciali o comprensoriali;
- b) la sospensione da socio per un tempo massimo di sei mesi, per le violazioni previste dalla lettera a quando assumano una rilevante gravità, di competenza del Consiglio Nazionale.
- c) Espulsione da socio per gravissime violazioni della legge, dello statuto, del regolamento o dei deliberati degli organi, nonché in caso di recidiva per le violazioni della lettera b), di competenza del Consiglio Nazionale.

CAPITOLO X

DEL COORDINATORE REGIONALE

Art. 23) MODALITA' DI NOMINA E COMPETENZE DEL COORDINATORE REGIONALE

Il Coordinatore Regionale, è scelto e nominato dal Comitato Direttivo Nazionale Senti Presidenti delle sezioni Provinciale e Comprensoriali della Regione.

Il coordinatore Regionale può nominare uno o due vice coordinatori che collaborario di lui nella gestione degli affari regionali, e che lo sostituiscono in caso di assenza impedimento

Il coordinatore Regionale:

- a) rappresenta l'Associazione a livello Regionale e come tale tutela gli interessi morali e materiali dei minorati della vista residenti nella regione;
- b) nomina o designa i rappresentanti regionali presso organi, commissioni, comitati od altri consessi pubblici e privati operanti nella regione;
- c) esercita nei confronti delle sezioni Provinciali e Comprensoriali, tutti i poteri che le norme statutarie e regolamentari conferiscono al Collegio Centrale dei Sindaci Revisori verso gli organi nazionali, tra cui l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo delle sezioni Provinciali medesime;
- d) gestisce l'ordinaria amministrazione a livello regionale;
- e) firma gli assegni e gli atti amministrativi e la corrispondenza della sede Regionale e

dirige tutti i servizi associativi a carattere Regionale;

- f) mantiene su delibera del Presidente Nazionale la titolarità dei conti correnti postali e bancari intestati alla sede regionale;
- g) partecipa di diritto a tutte le riunioni dei consigli Provinciali di cui può anche chiedere la convocazione;
- h) approva i bilanci della sede Regionale che deve sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- i) ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale la costituzione o la soppressione delle sezioni Provinciali e Comprensoriali della sua regione;
- j) può sciogliere i consigli Provinciali e comprensoriali della sua regione in presenza di gravi violazioni delle norme statutarie e di gravi irregolarità amministrative e contabili salva ratifica del Comitato Direttivo Nazionale.
- k) nomina di norma i Commissari straordinari delle sezioni Provinciali e Comprensoriali salva ratifica del Comitato Direttivo Nazionale;

I) ha l'obbligo di chiedere al Comitato Direttivo Nazionale l'autorizzazione per acquistare o vendere beni mobili di rilevante valore di proprietà dell'Associazione;

- m) decide in prima istanza sui ricorsi proposti dai soci e dai dirigenti Provinciali avverso deliberazioni adottate dai consigli Provinciale e comprensoriali, tranne che in materiali disciplinare;
- n) Assume e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori della sede Regionale previa autorizzazione del Comitato Direttivo Nazionale;
- o) gestisce i contributi erogati dalla regione all'associazione e li distribuisce tra le sezioni Provinciali di competenza;
- p) autorizza le sezioni Provinciali l'istituzione delle rappresentanze intercomunali.

La sede legale del coordinatore Regionale è normalmente la sede della sezione Provinciale e Comprensoriale del capoluogo della regione; la sede Regionale tuttavia può aver luogo in altro ufficio su delibera del Comitato Direttivo Nazionale.

CAPITOLO XI

DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Art. 24) COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA

ASSEMBLEA PROVINCIALE E COMPRENSORIALE DEI SOCI

L'assemblea Provinciale e Comprensoriale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti alla sezione Provinciale e Comprensoriale. Esso è convocato e normalmente presieduto dal Presidente Provinciale e Comprensoriale che ne fissa il luogo la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno dei lavori. Il relativo avviso deve essere inviato dal Presidente Provinciale e Comprensoriale a tutti i soci, al Coordinatore Regionale al Presidente Nazionale a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail, almeno 15 giorni prima della riunione.

Il mancato invio dell' avviso di convocazione dell' assemblea al coordinatore Regionale e al Presidente Nazionale rende nulla l'assemblea stessa;

Il Presidente Provinciale e Comprensoriale ha facoltà di invitare anche persone estranee alla categoria come ospiti e come osservatori.

L'assemblea Provinciale e Comprensoriale si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria:

- a) nel caso di dimissioni rassegnate dalla maggioranza del Consiglio Provinciale o Comprensoriale, nel qual caso viene nominato un commissario straordinario;
- b) nel caso che un quinto dei soci effettivi ne faccia richiesta scritta;
- c) tutte le volte che il Presidente Provinciale e Comprensoriale e relativo Consiglio ritengano opportuno;
- d) su richiesta scritta del Coordinatore Regionale e del Presidente Nazionale.

Possono partecipare all'assemblea Provinciale e Comprensoriale tutti i soci della relativa sezione, ma con diritto di voto soltanto per quei soci che abbiano rinnovato la tessera associativa almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 25) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE E COMPRENSORIALE DEI SOCI

L'assemblea Provinciale e Comprensoriale dei soci:

- a) elegge a scrutinio palese due Questori vedenti e 5 scrutatori di cui 3 vedenti;
- b) approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Provinciale e Comprensoriale;

- c) elegge a scrutinio segreto il Consiglio Provinciale e Comprensoriale ed i delegati al congresso Nazionale;
- d) approva la relazione morale ed il programma di attività a livello Provinciale e Comprensoriale.

Art.26) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Il Consiglio Provinciale e Comprensoriale è composto da un numero di soci tra 5 e 9 membri, a secondo del numero dei soci scelti fra quest' ultimi; è eletto dall' assemblea Provinciale e Comprensoriale e dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il numero esatto dei membri del Consiglio è stabilito dall'assemblea Provinciale e Comprensoriale prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 27) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Il Consiglio Provinciale e Comprensoriale è convocato e presieduto dal Presidente Provinciale e Comprensoriale che ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno, s' riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi e in via straordinaria:

- a) ogni qualvolta il Presidente Provinciale e Comprensoriale lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti;
- c) su richiesta scritta del Coordinatore Regionale e del Presidente Nazionale.

La convocazione avviene per lettera, telefax o E-mail, di norma almeno 10 giorni prima, anche telefonicamente almeno 2 giorni prima, in caso di urgenza,

l'invito va inviato anche al Coordinatore Regionale e al Presidente Nazionale pena la nullità della riunione consiliare e dei suoi deliberati.

Art. 28) COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Il Consiglio Provinciale e Comprensoriale:

- a) elegge il suo Presidente che deve essere un socio effettivo privo di vista o ipovedente; un Vice Presidente che sostituisce il Presidente Provinciale e Comprensoriale in caso di temporanea assenza o impedimento e che assume le funzioni; un segretario, possibilmente vedente, che coordina i lavori consiliari e che con i titolari dei due precedenti incarichi costituiscono insieme l'Ufficio di Presidenza; e l' economo per la cura e la contabilità del patrimonio della sezione
- b) gestisce l'ordinaria amministrazione a livello Provinciale e Comprensoriale ed ha l'obbligo di chiedere al Comitato Direttivo Nazionale l'autorizzazione per acquistare o vendere beni mobili di rilevante valore di proprietà dell'Associazione;
- c) nomina e licenzia il personale dipendente ed i collaboratori della sezione Provinciale e Comprensoriale previa autorizzazione della Presidenza Nazionale;
- d) istituisce le rappresentanze comunali e delibera il loro scioglimento in presenza di gravi violazioni delle norme statutarie e di gravi irregolarità amministrative e contabili, previa autorizzazione del coordinatore Regionale;
- e) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo Provinciali ,con annessa relazione morale e finanziaria;
- f) istituisce e gestisce gli uffici di segretariato sociale, circoli culturali, ricreativi e di promozione sociale;
- g) apre, su autorizzazione del Presidente Nazionale, conti correnti postali e bancar postali e bancar la gestione finanziaria della sezione Provinciale e Comprensoriale;
- h) tratta le questioni riguardanti la categoria nell'ambito della Provincia e comprensorio.
- Provvede a trasmettere al Coordinamento Regionale e alla sede centrale il 20% dei proventi introitati dalla sezione Provinciale e Comprensoriale di cui al successivo articolo 31.

CAPITOLO XII

DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE


Art.29) POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Il Presidente Provinciale e Comprensoriale:

- a) è il rappresentante legale della sezione
- b) dà esecuzione ai deliberati degli organi nazionali, regionali e Provinciali;
- c) delibera, in via d'urgenza, e salva ratifica da parte del Consiglio Provinciale e Comprensoriale, su oggetti di competenza di quest'ultimo;
- d) predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo della sezione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale e Comprensoriale;
- e) apre, previa autorizzazione del Presidente Nazionale conti correnti bancari e postali;
- f) firma gli assegni, gli atti e la corrispondenza della sezione Provinciale e Comprensoriale.

Art.30) RAPPRESENTANZA COMUNALE

- Il Consiglio della sezione Provinciale e Comprensoriale, su autorizzazione del Coordinatore Regionale può istituire, in comuni o gruppi di comuni, una rappresentanza comunale quando sussistano le seguenti condizioni:
- a) un certo numero di privi della vista ed ipovedenti;
- b) un ufficio ove sistemare la sede della rappresentanza;
- c) una capacità organizzativa;
- d) entrate sufficienti per lo svolgimento delle attività e delle iniziative rappresentanza.



Le rappresentanze comunali dipendono amministrativamente dalla sezione Provinciale e Comprensoriale;

Il rappresentante comunale:

- a) rappresenta la struttura;
- b) gestisce l'ordinaria amministrazione della struttura;
- c) predispone il bilancio della rappresentanza che fa parte integrante del bilancio sezionale;
- d) gestisce un fondo cassa la cui entità viene fissata dal Consiglio della sezione



Provinciale e Comprensoriale, anche a mezzo di un conto corrente bancario su autorizzazione del Presidente Nazionale;

- e) firma gli assegni, gli atti contabili e la corrispondenza della rappresentanza.;
- f) convoca e presiede l'assemblea dei soci della rappresentanza quando lo ritiene opportuno o su richiesta del coordinatore Regionale e del Presidente Provinciale e Comprensoriale.

CAPITOLO XIII

DEL PATRIMONIO E DEI PROVENTI

Art.31) DEL PATRIMONIO E DEI PROVENTI

Il patrimonio e le entrate

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è amministrato dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo Nazionale, dai Coordinatori regionali e dai consigli delle sezioni Provinciali e Comprensoriali; secondo le rispettive competenze ed entro i limiti stabiliti dal presente Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli immobili, dai mobili, dagli impianti ed dalle attrezzature, dagli arredi degli uffici centrali e periferici, dai titoli di credito, nonché dagli avanzi di gestione accertati.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art.32) - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI.

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

La sede centrale e tutte le sedi periferiche alla fine di ogni anno finanziario, devono procedere alla compilazione del conto consuntivo che per la sede centrale si compone dei seguenti elaborati:

- a) rendiconto finanziario;
- b) situazione patrimoniale:
- c) relazione del Collegio dei Sindaci Revisori:
- d) relazione illustrativa.

Entro il 15 Marzo di ogni anno, il Consiglio Nazionale deve approvare il conto consuntivo per l'esercizio precedente sia della sede centrale che delle strutture periferiche, ed entro il 20 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

La gestione amministrativa si svolge a mezzo di un conto bancario presso un istituto di credito che svolge funzioni di cassiere; conti correnti transitori e relativi a particolari

servizi sono ammessi con delibera del Consiglio Nazionale.

Art.33) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Tutti i dirigenti dell'associazione rispondono in proprio degli impegni assunti senza le autorizzazioni previste dal presente statuto.

I terzi, istituti di credito, aziende e privati, non possono agire contro l'ANPVI APS - ETS se non abbiano preventivamente accertato l'esistenza delle autorizzazioni prescritte.

Art. 34) CASI DI INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica associativa.

La carica di sindaco revisore e di proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.

La carica di coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere Provinciale e Comprensoriale e di rappresentante comunale;

Tutte le cariche associative e la qualità di socio, sono incompatibili con ruoli dirigenziali di qualunque grado o rilievo di altre associazioni di organizzazioni che siano, su giudizio del Consiglio Nazionale, in concorrenza con l'ANPVI APS ETS o in contrasto con i suoi principi fondamentali.

La concorrenza e la incompatibilità viene stabilita dal Consiglio Nazionale;

Nel caso che si verifichi una situazione di incompatibilità il dirigente associativo deve optare, entro 10 giorni, per una delle cariche tra loro incompatibili, pena la decadenza da tratte le cariche.

Tutti i soci che abbiano rapporto di impiego o di subordinazione con l'associazione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 35) ELEZIONI E VOTAZIONI.

Tutte le elezioni degli organi devono aver luogo a scrutinio segreto;

Le altre votazioni hanno luogo a scrutinio palese, tranne che si tratti di questioni personali o disciplinari.

Per la validità di tutte le votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti l'organo;

è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; è approvata la delibera che ha ottenuto la maggioranza di voti in caso di parità di voti la delibera si intende respinta; in caso di elezioni a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di iscrizione ed in subordine di età.

Il regolamento Elettorale per l'elezione di tutti gli organi è deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art. 36) CARICHE SOCIALI E INDENNITA' VARIE

Le cariche associative sono onorifiche e gratuite, tuttavia, ai componenti degli organi elettivi, di controllo e ai membri del Collegio dei probiviri, che partecipino regolarmente alle riunioni dei rispettivi organi, può essere corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e le cui modalità vengono stabilite dal Consiglio Nazionale.

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017 ai dirigenti può venir riconosciuta una indennità di rappresentanza ed il rimborso delle spese sostenute per le missioni fuori sede, le cui misure e le cui modalità vengono stabilite dagli organi di cui essi fanno parte e in base alle disponibilità finanziarie degli stessi.

Art. 37) GESTIONE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di dimissioni della metà dei consiglieri nazionali la gestione viene assunta dal Comitato Direttivo Nazionale in carica che deve convocare il congresso Nazionale entro 6 mesi.

In caso di dimissioni presentate da tutto il Consiglio Nazionale, questo si considera decaduto a tutti gli effetti. La rappresentanza legale dell'Associazione viene assunta dal Commissario Nazionale che verrà eletto fra i Coordinatori regionali in una riunione straordinaria degli stessi e che esercita tutte le funzioni che Statuto e Regolamenti conferiscono agli organi centrali, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale legittimamente eletto dal relativo Congresso

Art. 38) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è deliberato dal Congresso Nazionale con la presenza almeno della maggioranza dei congressisti e la maggioranza dei votanti.

Le modifiche allo Statuto sociale e all'Atto costitutivo sono deliberate dal Congresso Nazionale con la presenza di almeno la metà più uno dei congressisti e sono approvate

con la maggioranza assoluta dei votanti.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità si solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 39) NORME FINALI

Oltre al presente statuto sociale si applicano:

- a) il regolamento generale ed elettorale che integra lo statuto ed è approvato dal Consiglio Nazionale.
- b) Il regolamento amministrativo e contabile, anch'esso approvato dal Consiglio Nazionale, che disciplina il patrimonio, l'amministrazione e la contabilità dell'associazione;

Per tutto quanto ivi espressamente contemplato valgono le norme previste dal Decreto Legislativo n.117 /2017, dal Codice Civile, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Fir.ti: RICCELLI Egidio
-----ROVAI Giancarlo
-----ROVAI Federica
-----CATERINA DESTINO notaio (sigillo)

